

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**I<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 257/CGF**

**(2013/2014)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 aprile 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

## **COLLEGIO**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Umberto Maiello, – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO SIG. NOVELLINO WALTER ALFREDO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/MODENA DEL 25.3.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 26.3.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Novellino Walter Alfredo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO PARMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE OLIVEIRA AMAURI SEGUITO GARA JUVENTUS/PARMA DEL 26.3.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 159 del 28.3.2014)

La C.G.F., sentito il Direttore di gara, accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Parma F.C. di Parma e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al calciatore De Oliveira Amauri a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FREY NICOLAS SEBASTIEN SEGUITO GARA MILAN/CHIEVO VERONA DEL 29.3.2014, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S.** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 160 del 01.04.2014)

La C.G.F. sentito l'Arbitro e visti gli atti del fascicolo, accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S. come sopra proposto dall'A.C. Chievo Verona di Verona, dichiara inammissibile la prova tv e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

**Pubblicato in Roma il 4 aprile 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete